

CONVENZIONE PER L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI ISTOLOGICI

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Via del Terminillo, 42 – 02100 Rieti, codice fiscale e partita I.V.A. 00821180577, - in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta delega di cui alla Deliberazione n.4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n.42

E

L'Azienda Sanitaria Locale Viterbo, con sede legale in Via Enrico Fermi, 15 – 01100 Viterbo, codice fiscale e partita I.V.A. 01455570562 – in persona del Direttore Generale, Dott.ssa Daniela Donetti, agli effetti del presente atto domiciliato in Viterbo, Via Enrico Fermi n.15

PREMESSO CHE

- L'ASL Viterbo ha espresso la necessità di avvalersi della collaborazione dell'ASL Rieti nell'attivazione della procedura operativa per l'allestimento dei preparati istologici;
- L'ASL Rieti si è resa disponibile a garantire detta attività tramite il proprio personale in servizio presso l'UOC Anatomia Patologica;
- Che tale attività, qualificabile come particolare forma di attività aziendale da esercitarsi oltre l'orario di servizio ordinario, è conforme alle previsioni di cui al D.Lgs 165/2001;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

L'ASL Rieti si impegna ad attivare, in favore dell'ASL Viterbo, una procedura operativa per l'allestimento dei preparati istologici tramite degli operatori professionali sanitari in servizio presso la UOC Anatomia Patologia.

Art. 3

Le attività oggetto della presente convenzione si sostanziano in un impegno di circa 50 ore mensili svolte da personale tecnico di laboratorio afferente alla UOC Anatomia Patologica dell'ASL Rieti.

La suddetta attività è da intendersi come lavoro straordinario ai sensi del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.

I Referenti Aziendali designati dalle parti per la gestione del presente accordo sono:

1. per l'ASL Rieti
 - Dipartimento Aziendale Professioni Sanitarie Dott.ssa Agnese Barsacchi;
 - Coordinatore Tecnico della U.O.C Anatomia Patologica Sig.ra Annarita Emili;
 - Incarico organizzativo "organizzazione aziendale tecnico – diagnostica per immagini"
Dott.ssa Nadia Morettini

2. per l'ASL Viterbo:
 - Direttore della U.O.C. Anatomia Patologica: Dott. Daniele Remotti

Le ore prestate saranno registrate su appositi prospetti e validate dai referenti individuati che ne cureranno la trasmissione ai competenti uffici per la rendicontazione e la liquidazione delle spettanze, nonché per la successiva fatturazione come descritto all'articolo 5.

Art. 4

I dipendenti dell'ASL Rieti, preventivamente individuati dai referenti di cui al precedente art. 3, presteranno la propria attività al di fuori dell'orario di servizio e con turni compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro dell'Azienda di appartenenza, per un compenso lordo di € 14,79/ora per ogni dipendente. Il costo unitario per vetrino è di € 4,00.

Art. 5

Per le attività oggetto del presente accordo, la ASL di Viterbo provvederà a versare trimestralmente le somme spettanti all'ASL Rieti, tramite bonifico bancario, intestato a

entro i termini di legge e comunque entro e non oltre 30 gg dall'emissione della fattura elettronica da parte della ASL Rieti, in base al riepilogo delle ore di presenza del personale che ha espletato le attività, il numero dei vetrini lavorati, riepilogo opportunamente sottoscritto dal Tecnico che ha effettuato le prestazioni, dai referenti della presente convenzione e dalla Direzione Sanitaria del Presidio in cui vengono espletate le prestazioni.

Art.6

E' a carico dell'ASL Rieti la tutela assicurativa degli operatori dell'Azienda stessa che rendono le prestazioni previste nella presente convenzione.

Art. 7

Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiarano di acconsentire reciprocamente al trattamento dei propri dati per le finalità strettamente connesse all'oggetto della convenzione stessa e danno atto che i dati di cui verranno a conoscenza in esecuzione della presente convenzione verranno trattati, gestiti e custoditi secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. in tema di privacy.

Alla convenzione viene allegato specifico atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali/sensibili, ai sensi dell'art. 28 del General Data Protection Regulation(GDPR) 679/2016.

L'ASL Viterbo, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, la figura dell'ASL Rieti che svolgerà l'attività nell'ambito della presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di 12 mesi, a decorrere dal 03.05.2022 e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti, a seguito di specifica richiesta da parte della ASL Viterbo (ed in ogni caso previa valutazione positiva delle attività svolte a cura dei Responsabili aziendali della presente convenzione), da effettuare almeno 30 giorni prima della scadenza. E' ammesso recesso in favore delle parti da esercitarsi in forma scritta con preavviso di 30 gg.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente.

Art. 10

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Art. 11

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti della presente convenzione avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'ASL RIETI
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti

per l'ASL VITERBO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Daniela Donetti

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

**ATTO DI
DESIGNAZIONE E NOMINA
DEL RESPONSABILE ESTERNO
DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

Azienda Sanitaria Locale di VITERBO

*Atto di designazione e nomina - ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 – della ASL di Rieti quale Responsabile Esterno dei
trattamenti dei dati personali, effettuati tramite*

RAPPORTO CONVENZIONALE PER L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI ISTOLOGICI

Tra

l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Viterbo alla via Enrico Fermi, 15, C.A.P. 01100 Codice Fiscale e Partita Iva n. 0145557956, rappresentata legalmente dal Direttore Generale *pro tempore* Dottoressa Daniela Donetti in ragione della sua carica e, agli effetti del presente atto, elettivamente domiciliata ove sopra (di seguito "ASL di Viterbo"),

e

l'Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Via del Terminillo, 42 – 0200 Rieti, codice fiscale e partita I.V.A. 00821180577 – in persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, giusta deliberazione delega di cui alaa Deliberazione n.4/DG del 04.12.2020, agli effetti del presente atto domiciliato in Rieti, Via del Terminillo n. 42.

PREMESSO CHE

- tra le parti veniva sottoscritta Convenzione avente ad oggetto: **L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI ISTOLOGICI** (d'ora in avanti per brevità denominata anche "Convenzione");
- l'ASL di Viterbo tratta i dati personali in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende designare l'ASL di Rieti, nella persona di Presidente pro tempore "Responsabile del trattamento" dei dati dalla medesima Azienda effettuato nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione sopra specificata;
- **l'ASL di Rieti, nella persona del Direttore Amministrativi, Dott.ssa Anna Petti** ha manifestato, giusto anche quanto pattuito nella citata Convenzione, la propria disponibilità ad assolvere l'incarico ai sensi degli artt. 4 comma 8 e 28 del Regolamento (UE) 679/2016;
- l'ASL di Viterbo intende definire e individuare i compiti e le responsabilità spettanti, in forza delle rispettive funzioni, ai sensi del vigente Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione di dati personali;
- la sottoscrizione del presente atto da parte della ASL di Rieti, nella persona del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti comporterà l'integrale accettazione del contenuto dello stesso e delle clausole, nonché delle dichiarazioni ivi contenute, da parte della medesima azienda.

-

CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,
l'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, in persona come sopra, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati ex art. 4 comma 7 del Regolamento (UE) 679/2016,

DESIGNA e NOMINA

L'ASL di Rieti, quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, d'ora in avanti Responsabile, nei limiti degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione avente ad oggetto "L'ALLESTIMENTO DI PREPARATI ISTOLOGICI"

ARTICOLO 1

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

L'ASL di Viterbo, ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, riconosce nello specifico, che il profilo societario della ASL di Rieti, in termini di azionariato, uomini ed attrezzature, è stato ritenuto presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che i trattamenti soddisfino i requisiti del Regolamento (UE) 679/2016, anche in termini di sicurezza e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, così come previsto dall'articolo 28, comma 1 del Regolamento (UE) 679/2016, è tale da consentire la designazione e nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati appresso indicati.

La ASL di Rieti, si impegna, preventivamente, a segnalare al Titolare qualsiasi mutamento sostanziale dei suddetti requisiti, che in qualche modo possa sollevare incertezze sul mantenimento degli stessi.

ARTICOLO 2

SUB RESPONSABILE

[articolo 28, comma 2 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento non ricorre ad altro Responsabile se non previa autorizzazione scritta del Titolare del trattamento e più precisamente:

quando la ASL di Rieti, intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del

trattamento, è tenuta, pertanto, a richiedere l'autorizzazione scritta all'ASL di Viterbo almeno 30 giorni prima a mezzo PEC all'indirizzo prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Nel caso in cui il Responsabile esterno del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un Convenzione o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento (Sub responsabile) ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale (Responsabile primario) conserva nei confronti del Titolare del trattamento, ASL di Viterbo, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, così come previsto dall'art. 82 paragrafo 1 Regolamento (UE) 679/2016.

È fatto salvo il caso in cui si dimostri che l'evento dannoso non è imputabile all'altro Responsabile esterno (Sub responsabile) così come previsto dall'art. 82 paragrafo 3 Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 3

DURATA DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

La presente designazione ha efficacia dal giorno della sottoscrizione del presente atto e sino al 31.12.2022, termine di validità della Convenzione.

Ciò ad eccezione del caso di anticipata revoca della designazione medesima da parte del Titolare, il quale, in persona come sopra, dichiara di riservarsi espressamente tale facoltà.

L'ASL di Viterbo, in persona come sopra, dichiara di riservarsi, ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera h del Regolamento (UE) 679/2016, la facoltà di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche, anche per mezzo di report e sopralluoghi in contraddittorio, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, nonché delle istruzioni previste dal presente accordo.

ARTICOLO 4

NATURA DEL TRATTAMENTO – FINALITA' DEL TRATTAMENTO

[articolo 28 comma 3 del Regolamento (UE) 679/2016]

Per tutta la durata contrattuale e per i trattamenti riportati nell'oggetto del Convenzione gli stessi saranno da effettuarsi negli ambiti di seguito riportati:

▪ **natura del trattamento dei dati:**

- automatizzata
- non automatizzata
- entrambi

▪ **finalità del trattamento:**

sanitaria (medicina preventiva, medicina del lavoro, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali ed interesse pubblico nel settore della sanità pubblica – articolo 9, paragrafo 2, lettera h) e paragrafo 3 nonché articolo 9, paragrafo 2, lettera i) del Regolamento UE 679/2016;

- altra finalità

ARTICOLO 5

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI -CATEGORIE DEI SOGGETTI INTERESSATI

In questi ambiti vengono trattati dati della seguente fattispecie: (barrare quella di interesse)

Personali (i dati personali del paziente sulla cartella vanno sostituiti da un codice anonimo)

Particolari

- Biometrici

Dati relativi alla salute

- Giudiziari

Per le seguenti categorie di interessati: (barrare quella di interesse)

Pazienti (donne, soggetti vulnerabili)

- Minori
- Dipendenti
- Altra categoria

□

ARTICOLO 6

ISTRUZIONI

L'ASL di Rieti, in qualità di responsabile del trattamento, in persona del Direttore Amministrativo, in persona come sopra, giusta delega di cui alla Deliberazione n.4/DG del 04.12.2020, dichiara di aver ricevuto, esaminato e compreso le istruzioni di trattamento impartite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 comma 3 lettera a del Regolamento (UE) 679/2016, e di seguito riportate, che si impegna per sé o suoi aventi causa, a rispettare nell'esecuzione dell'incarico affidatole:

- a) assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto delle istruzioni fornite dall'ASL di Viterbo, delle norme e di ogni prescrizione contenuta nel Regolamento (UE) 679/2016, nelle norme di legge vigenti e nei relativi allegati, compresi i codici deontologici, delle future modificazioni ed integrazioni, nonché informarsi e tenere conto dei provvedimenti, dei comunicati ufficiali, delle autorizzazioni generali emessi dall'autorità di controllo nazionale (Garante privacy) o da altra autorità Europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29);
- b) assicurare che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività convenzionali, attenendosi alle prescrizioni di legge e alle previsioni della medesima convenzione, non effettuare di propria iniziativa alcuna operazione di trattamento diversa da quelle indicate e non diffondere o comunicare, in alcun caso, i dati in questione a soggetti estranei all'esecuzione del trattamento.

L'ASL di Rieti, in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento (UE) 679/2016 altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicano sin d'ora i referenti ed i relativi elementi di contatto:

per il Titolare - ASL di Viterbo:

prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

1. DPO ASL/VT: Avv. Gennaro Maria Amoruso
2. Responsabile informatico per i profili informatici:

3. Dirigente Affari Generali: Dott.ssa Annunziata Minopoli

Per il responsabile esterno- L'ASL di Rieti:

1. DPO dell'ASL di Rieti: Avv. Franco Angelo Ferraro
2. Responsabile informatico e/o amministratore di sistema per i profili informatici
3. Responsabile delle attività della ASL di Rieti: Dott.ssa Anna Petti

ARTICOLO 7

PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento deve designare quali persone autorizzate i soggetti ai quali affidare operazioni relative al trattamento e che abbiano accesso ai dati personali e particolari ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016.

La designazione di persone autorizzate deve essere effettuata per iscritto, individuando puntualmente gli ambiti di trattamento consentito ed impartendo le necessarie istruzioni sulle modalità di trattamento, definendo regole e modelli di comportamento che assicurino la riservatezza e il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei dati ai quali gli incaricati stessi hanno accesso. Il tutto secondo il modello organizzativo aziendale.

Il Responsabile esterno del trattamento deve tenere un registro aggiornato con l'elenco nominativo di tutti le persone autorizzate con i trattamenti affidati ed i relativi profili di autorizzazione di accesso ai dati e l'eventuale patto di riservatezza (se si tratta di soggetti non tenuti a segreto professionale o obbligo di riservatezza) da far sottoscrivere ai soggetti autorizzati.

Tali designazioni, relative a soggetti esterni all'Azienda, ed il cennato eventuale patto di riservatezza dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all'ASL di Viterbo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all'ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione delle persone autorizzate.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del presente atto. ex art. 1456 c.c.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO

[articolo 29 del Regolamento (UE) 679/2016]

a) formazione

Il Responsabile esterno del trattamento deve provvedere a predisporre un percorso formativo per le persone autorizzate (individuate ai sensi dell'art. 7 del presente atto) sulle modalità di gestione sicura e sui comportamenti prudenziali nella gestione dei dati personali.

b) vigilanza

Il Responsabile esterno del trattamento deve vigilare sull'operato delle persone autorizzate, archiviare, custodire e conservare i dati personali oggetto del trattamento – ivi inclusi i documenti elettronici – per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo il rispetto di eventuali termini di legge stabiliti per alcune categorie di dati e/o documenti;

c) misure tecniche

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente ai sistemi che trattano dati personali dal medesimo gestiti, dovrà adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi di perdita, danneggiamenti ed accessi non autorizzati, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 3, lettera c) del Regolamento (UE) 679/2016, limitatamente ai poteri ed ai doveri conferiti a seguito della stipula della sopramenzionata Convenzione,

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà, ove necessario e previsto nel caso di nomina di amministratori di sistema, conformarsi alle misure di cui al Provvedimento emanato dall'Autorità Garante, in data 27 novembre 2008, entrato in vigore in data 15 dicembre 2009, in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile esterno del trattamento sarà tenuto a verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a segnalare tempestivamente, e rimuovere, qualsiasi eventuale carenza sulle misure di sicurezza adottate in conformità al Regolamento (UE) 679/2016 o su qualunque altro aspetto relativo ai trattamenti conferiti che dovesse comportare responsabilità civili e/o penali per il Titolare;

d) trattamento presso il responsabile esterno

Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, adeguatezza, esattezza, pertinenza e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati, compresi i tempi di conservazione non superiori al conseguimento delle suddette finalità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Regolamento (UE) 679/2016.

Ove il Responsabile esterno del trattamento rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare e le disposizioni emanate dall'autorità di controllo italiana ed europea (Garante Europeo della protezione dei dati, Garante Italiano e Comitato Europeo per la protezione dei dati / già Gruppo di lavoro articolo 29), anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.), deve attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e deve avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 ed in conformità a quanto disposto dall'Art.28, comma 3, lettera f) del Regolamento (UE) 679/2016.

ARTICOLO 9

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Il Responsabile esterno del trattamento, ove necessario nell'esecuzione della predetta Convenzione, al fine di individuare i soggetti da nominare quali Amministratori di sistema, deve far riferimento alla valutazione delle caratteristiche soggettive e alla definizione che di tali figure viene data nell'ambito del Provvedimento del Garante e nei successivi documenti interpretativi e/o integrativi.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna, ove necessario nell'esecuzione della predetta Convenzione e con riferimento ai propri dipendenti, a dare attuazione a quanto previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 ("Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici

relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), e successive modifiche e integrazioni, per l’attribuzione del ruolo di Amministratori di sistema.

In particolare, il Responsabile esterno del trattamento deve nominare per iscritto e in modo individuale gli Amministratori di sistema, relativi alla propria struttura organizzativa, indicando i rispettivi ambiti di competenza e le funzioni attribuite a ciascuno.

Il Responsabile deve conservare e mantenere aggiornato l’elenco degli Amministratori di sistema con l’elenco delle funzioni ad essi attribuite.

Ove necessario nell’esecuzione della predetta Convenzione tali designazioni ed il patto di riservatezza (se tali soggetti non sono dipendenti dell’Azienda responsabile esterna del trattamento) dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC all’ASL di Viterbo. prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it.

Parimenti con le medesime modalità di comunicazione dovrà essere tempestivamente trasmessa, all’ASL di Viterbo, ogni variazione nella designazione degli amministratori di sistema.

La mancata comunicazione iniziale ed il successivo aggiornamento, ove previsto, è considerata grave inadempimento e costituisce condizione di clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del presente atto.

Controllo e registrazione degli accessi ai dati

Il Responsabile esterno del trattamento, per i trattamenti effettuati anche parzialmente presso le proprie sedi e/o presso le sedi del Titolare con propri strumenti e/o sistemi informativi, dovrà registrare e proteggere i dati inerenti gli accessi degli Amministratori di sistema, attenendosi alle disposizioni del Provvedimento sopracitato.

Il Responsabile esterno del trattamento ha l’obbligo per gli amministratori di sistema (compresi coloro che svolgono la mansione di amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli “access log” in archivi immutabili e inalterabili per la durata prevista dalla normativa vigente.

Il Responsabile esterno del trattamento deve verificare, almeno annualmente, l’operato degli Amministratori di sistema al fine di accertare che le persone mantengano le caratteristiche soggettive richieste dall’autorità di controllo italiana ed europea e per verificare la rispondenza del loro operato alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza poste in essere per i trattamenti dei dati personali.

Comunicazione e diffusione di dati

Il Responsabile esterno del trattamento non può comunicare e/o diffondere dati senza l'esplicita autorizzazione del Titolare, fatte salve le particolari esigenze di riservatezza espressamente esplicitate dall'Autorità Giudiziaria. In tali casi gli oneri economici relativi al soddisfacimento delle richieste non potranno essere addebitati al Titolare.

ARTICOLO 10

Richiesta di esercizio dei diritti dell'Interessato [articoli 12-23 del Regolamento (UE) 679/2016]

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per assistere il Titolare nel dare seguito ad eventuali richieste ricevute per l'esercizio dei diritti dell'interessato così come previsto dal capo III (articoli 12-23) del Regolamento (UE) 679/2016 e a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, compresa l'Autorità Garante nell'espletazione delle sue funzioni.

Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta degli interessati ricevuta ai sensi dell'artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 679/2016 per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

Cancellazione dei dati al termine del trattamento

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile o del rapporto sottostante, il Responsabile a discrezione del Titolare sarà tenuto a: restituire al Titolare i dati personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini.

In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Titolare apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare.

Il Titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

ARTICOLO 12

DATA BREACH

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile si impegna a informare il titolare senza ingiustificato ritardo e non al più tardi di 72 ore dal momento in cui ha conoscenza della violazione a mezzo PEC al seguente indirizzo:

prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it

Il responsabile deve assistere il Titolare avviando un'analisi preliminare finalizzata alla raccolta dei dati concernenti l'anomalia e alla compilazione della "Scheda Evento" utilizzando il modello Allegato al presente Convenzione, contenente tutte le informazioni raccolte:

Data evento, indicazione della data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza;

Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione;

Fonte segnalazione;

Tipologia violazione e di informazioni coinvolte;

Descrizione evento anomalo;

Numero interessati coinvolti;

Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione;

Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili;

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione.

Una volta condotta l'analisi preliminare, il Responsabile deve condurre un'analisi di primo livello per verificare che la segnalazione non si tratti di un falso positivo; all'esito dell'accertamento il responsabile recupera le informazioni di dettaglio sull'evento necessarie alle analisi di II livello, e le riporta nella Scheda Evento che deve essere inviata via PEC tempestivamente e non oltre 24 ore dalla conoscenza della violazione, alla prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it del Titolare;

L'evento deve essere inserito in un apposito registro delle violazioni.

Il Responsabile si impegna a garantire il rispetto della suddetta tempistica, nonché a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi.

Il responsabile si impegna a fornire la più ampia collaborazione al Titolare medesimo nonché alle Autorità di Controllo competenti e coinvolte al fine di soddisfare ogni applicabile obbligo imposto dalla normativa pro tempore applicabile (es. notifica della violazione dei dati personali all'Autorità Controllo competente; eventuale comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati).

ARTICOLO 13

Rapporti con l'autorità di controllo il Garante

Il Responsabile deve collaborare con il Titolare nei rapporti con il Garante ed in particolare deve:

- essere aggiornato sulle iniziative normative e, in genere, sulle attività del Garante;
- collaborare per l'attuazione di eventuali specifiche istruzioni;
- rendere disponibile ogni informazione in caso di contenzioso.

ARTICOLO 14

Norma di chiusura

La nomina del responsabile esterno avrà la medesima durata della Convenzione. Qualora questo venisse meno o perdesse efficacia e per qualsiasi motivo, anche la presente nomina verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.

Copia della presente designazione dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.

Viterbo,

Il Titolare del Trattamento dei dati

Azienda Sanitaria Locale di Viterbo

Il Direttore Generale

Dott. ssa Daniela Donetti

ASL di Rieti

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

DATA BREACH

Modello

Scheda evento

Data evento (anche presunta) Indicando la data, anche presunta, della violazione e del momento in cui se ne è avuta conoscenza	
Data e ora in cui si è avuto conoscenza della violazione	
Fonte segnalazione	
Tipologia violazione e di informazioni coinvolte	
Descrizione evento anomalo	
Numero interessati coinvolti	
Numerosità di dati personali di cui si presume una violazione	
Indicazione del luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati, specificando altresì se essa sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili	
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione	